



Presidente

Spett. Rete Ferroviaria Italiana Spa
Alla c.a. del Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
(omissis)

e p.c. all'OICE - Associazione delle organizzazioni
di ingegneria, architettura e consulenza tecnico
economica

alla c.a. del Presidente
(omissis)

Fasc. Anac n. 1238 e 1239/2023

Oggetto

Fasc. 1238/2023 - Attività di vigilanza ex art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Procedura aperta per l'affidamento della "*Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno Numero di riferimento: DAC.0264.2022*". CIG956348122F CUP J44G19000010001" Importo posto a base di gara € 186.107.559,05 al netto IVA, di cui euro 2.984.332,24 per le spese di progettazione ed euro 7.236.044,86 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Fasc. 1239/2023 - Attività di vigilanza ex art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Procedura aperta per l'affidamento della "*GPA Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di raddoppio linea Codogno – Cremona – Mantova. Tratta da Piadena (km 55+286 LS) a Mantova (km 89+557 LS) Numero di riferimento: DAC.0255.2022*" CIG 955068636 CUP J84H17000930009 Importo posto a base di gara euro 474.335.553,93 al netto IVA di cui 6.746.899,42 euro per le spese di progettazione.

Nota di definizione ex art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016, anche a seguito delle segnalazioni di OICE prot. n. 8138 del 30.1.2023 e prot. n. 10272 del 6.2.2023, sono emerse analoghe criticità in relazione alle due procedure aperte sopra soglia in oggetto bandite da questa stazione appaltante.

Nelle due segnalazioni si rappresenta in primo luogo la eccessiva onerosità dei massimali di polizza richiesta ai progettisti (euro 20 milioni di euro) che potrebbe incidere in maniera decisiva sulla limitazione della concorrenza e dell'accesso alla gara.

Si rappresenta inoltre una ulteriore criticità insita nel punto 13.4 dello schema di convenzione allegato agli atti di gara che così recita *"La polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti rese necessarie, in corso d'opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio. La copertura assicurativa deve decorrere dall'approvazione del Progetto Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve essere emessa in favore del Committente e deve prevedere massimali pari a Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00). (omissis). La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera il Committente dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto di appalto per inadempimento dell'Appaltatore"*.

Si segnalava in proposito che tale clausola del disciplinare, richiedendo all'operatore economico non solo la polizza da responsabilità civile professionale di cui all'art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016 obbligatoria per tutti i progettisti ma anche una ulteriore polizza di responsabilità civile specificamente riferita ai lavori progettati, si porrebbe in contrasto, oltre che con la normativa vigente, anche con il bando tipo n. 3.

Si chiedeva dunque che, in linea con i principi di libera concorrenza e del *favor participationis*, detta clausola fosse rettificata nel senso di ridurre il massimale della copertura assicurativa richiesta al progettista di almeno il 50% nonché ammettere che detto massimale potesse essere sommato tra i vari componenti del RTI, al fine di consentire una ripartizione del relativo onere.

La stazione appaltante riscontrava la segnalazione di OICE prot. n. 10272 del 6.2.2023 inviando la nota per conoscenza anche ad ANAC prot. 12539 del 14.2.2023 in cui chiariva quanto segue: *"Innanzitutto occorre premettere che RFI può legittimamente discostarsi dalle previsioni di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 (recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), dal momento che nello stesso regolamento è previsto che le sue disposizioni si applicano nei settori speciali solo "se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento.*

Atteso quanto sopra RFI ha ritenuto di non applicare le previsioni ivi contenute in relazione allo schema di polizza per responsabilità professionale dei progettisti (schema tipo n. 2.2).

Tanto premesso, evidenziamo che, relativamente a quanto richiesto nella lex specialis di cui alla gara in oggetto, e quindi previsto all'art. 13.4 dello schema di contratto posto a base di gara, il progettista, laddove sia già in possesso della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, potrà trasmettere copia autentica della stessa, senza la necessità di stipularne un'altra ex novo per la procedura in oggetto, fermo restando che la polizza trasmessa dovrà rispettare il massimale pari a € 20.000.000,00 previsto dalla lex specialis e dovrà essere integrata con un'appendice che estenda la copertura assicurativa ai rischi derivanti dallo specifico appalto".

Considerazioni

In via preliminare pare opportuno ricostruire il quadro normativo in materia di garanzie.

L'art. 24, comma 4 del d.lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, prescrive genericamente che: *"Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi"*.

Detto articolo pertanto ribadisce l'obbligo, già introdotto per tutti i professionisti dall'art. 3, co. 5 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, conv. in l. 148/2011, di stipulare un'assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Inoltre, l'art. 106, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016 prescrive che *" 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali"*.

Il d. lgs. 50/2016 dunque non stabilisce più i limiti di risarcimento ed i massimali – previsti invece dall'art. 30 comma 5 della l. 109/1994, dall'art. 111 del d. lgs. 163/2006 e comunque dal DM 123/2004 -, che stabilivano che la garanzia venisse prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Pertanto, nel caso di specie, per i lavori soprasoglia, anche in virtù del rinvio operato dall'art. 93 comma 8 bis del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del d.lgs. citato, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (lo schema tipo 2.2 D.M. 123 del 12.3.2004), si sarebbe dovuto applicare il limite al massimale pari a 2,5 milioni di euro.

Tuttavia il DM 123 del 12.3.2004 veniva sostituito dal Decreto del MISE del **16 settembre 2022**, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **14 dicembre 2022 n. 291 in vigore dal 29 dicembre 2022**.

Alligato a detto DM è lo schema tipo 2.2 "Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice" che all'art. 8, comma 2, lett. b) stabilisce che **il massimale non può comunque essere inferiore "b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o superiore a 5.225.000 euro"**.

Tuttavia, detto DM 193/2022, all'art. 1 punto 4 stabilisce che *"4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori ordinari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresì nei settori speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento"*.

Va osservato che il regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, ossia dal **29 dicembre 2022**.

Per completezza in ordine alla disciplina applicabile si rammenta che **le linee guida n. 1 del 2016** in relazione alle coperture assicurative invitano le stazioni appaltanti a chiedere ai progettisti la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza precisando che *"La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del*

progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il Bando Tipo n. 3 (punto 23 pag. 59) infine stabilisce che "All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltantepolizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.....(omissis)

[In caso di incarichi di progettazione] La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del [la stazione appaltante indica: progetto definitivo e/o esecutivo] che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi".

Ricostruito il quadro normativo, si rammenta che, nel caso di specie, ad RFI si applica la disciplina dei settori speciali, visto che trattasi di appalti relativi ad interventi strettamente funzionali all'esercizio delle attività istituzionali; le procedure di gara sono senza dubbio riconducibili all'esercizio delle attività istituzionali di RFI, in quanto trattasi di lavori ferroviari e dunque si applica la disciplina dettata per i settori speciali (cfr delibera ANAC n. 784 del 24 novembre 2021).

L'art. 114, commi 1 e 8 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che agli appalti dei settori speciali si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58 e agli artt. 100, 105, 106, 108 e 112 del Codice.

Inoltre, l'art. 133, 1 comma del d.lgs. 50/2016 stabilisce inoltre che "Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97".

Pertanto, la disciplina sulle polizze del progettista contenuta nell'art. 93 comma 8 bis del d.lgs. 50/2016 e nell'art. 103 comma 9 del d.lgs. citato, che rinvia allo schema tipo, non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall'art. 114 del codice né dalle successive disposizioni di dettaglio.

Inoltre, il D.M. 16 settembre 2022 n. 193 si applica ai settori speciali solo "se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento".

Nella specie, si osserva che negli atti di gara relativi a **DAC.0255.2022 (fasc. 1239/2023)**, il cui bando è stato pubblicato il 22 febbraio 2023, non si fa riferimento agli schemi tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 né esiste un richiamo a detto regolamento.

Né tantomeno esiste un richiamo negli atti di gara relativi a **DAC.0264.2022 (fasc. 1238/2023)**, il cui bando è stato pubblicato il 27 dicembre 2022, due giorni prima che entrasse in vigore il DM citato.

Pertanto, in assenza di uno specifico richiamo negli atti di gara a detto regolamento DM 193/2022, il limite del massimale – che non può essere inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro per lavori di importo sopra soglia di cui all'art. 8 dello schema tipo 2.2.-, non può trovare applicazione.

D'altro canto, si osserva che il massimale stabilito da RFI non appare abnorme, atteso che l'importo dei lavori affidati con dette due procedure è particolarmente elevato (DAC.0264 euro 183.123.226,81 e DAC.0255.2022 euro 467.588.654,51); pertanto anche laddove RFI avesse calcolato un massimale secondo le regole del DM 193/2022 e dunque di importo non inferiore al 20% dell'importo dei lavori, questo sarebbe risultato di molto maggiore a quello indicato nel disciplinare pari a euro 20 milioni.

Infatti quanto alla gara DAC.0264.2022, il 20% dell'importo dei lavori pari ad euro 183.123.226,81 euro (Importo a base di gara € 186.107.559,05 meno euro 2.984.332,24 per le spese di progettazione) risulterebbe pari a **37.221.511,81 milioni di euro**.

Quanto poi alla gara DAC.0255.2022, il 20% dell'importo dei lavori pari ad euro 467.588.654,51 (Importo a base di gara euro 474.335.553,93 meno 6.746.899,42 euro per le spese di progettazione) risulterebbe pari a **93.517.730,902 milioni di euro**.

Pertanto, il massimale della polizza richiesto da RFI pari a 20 milioni di euro, rappresenta il **10,92%** dell'importo dei lavori della gara DAC.0264.2022, mentre rappresenta il **4,28%** dell'importo dei lavori per la gara DAC.0255.2022.

In entrambi i casi, il massimale di polizza richiesto da RFI, seppur di molto maggiore al limite dei 2 milioni e mezzo di euro, è di molto inferiore alla percentuale (20%) prevista dal DM 193/2022.

Peraltro un massimale di polizza elevato tutela sia la Stazione Appaltante dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione sia il professionista che partecipa alla gara.

Quanto poi alla lamentata criticità riferita al fatto che la clausola dello schema di contratto di cui al punto 13.4 richieda una polizza "emessa a favore del Committente" specificamente riferita ai lavori progettati, si rammenta che, nel vigore del d.lgs. 163/2006 (e dunque prima dell'entrata in vigore del DL 138/2011 conv in l. 148/2011 che fissa l'obbligo, per tutti i professionisti di stipulare un'assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio dell'attività professionale), con determinazione n. 6 del 11 luglio 2007 " *Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione*", l'allora AVCP, oggi ANAC, chiariva che la " *Ratio delle disposizioni sopra riportate è dunque quella di tutelare la stazione appaltante, a far data dall'approvazione degli elaborati progettuali – e per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio – dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione nelle circostanze illustrate.*

La polizza contemplata dal citato articolo 111 [del d.lgs. 163/2006], deve cioè intendersi come esclusiva ed omnicomprensiva "..... *Si ribadisce, infatti, che ai sensi dell'art. 111 del Codice ed in ragione della illustrata specificità delle prestazioni professionali dei progettisti, la polizza di responsabilità civile ivi disciplinata copre (tutti) i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche – per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio – come sopra indicati.*

Una garanzia, quindi, omnicomprensiva cui è connesso, peraltro, in caso di mancata presentazione della stessa, l'esonerazione per le amministrazioni medesime dal pagamento della parcella professionale.

Le considerazioni sopra illustrate inducono quindi a ritenere la richiesta di ulteriori garanzie al progettista rispetto alla polizza di responsabilità civile non solo un duplicato di garanzie a favore dell'Amministrazione, ma anche una violazione dell'illustrata ratio normativa tesa a distinguere, in ragione delle differenti finalità, le relative discipline.

A ciò si aggiunga un aspetto non meno rilevante della questione. La richiesta al progettista delle predette ulteriori garanzie sostanzierebbe un onere economico aggiuntivo a carico dello stesso, con aggravamento degli adempimenti di accesso alla gara, sì da minare l'effettivo svolgimento della concorrenza in tale settore, soprattutto con riferimento ai giovani professionisti. Si produrrebbe, infatti, un aggravio a carico degli stessi, non supportato da espressi riferimenti normativi e con il risultato, peraltro, di determinare un trattamento di sfavore nei confronti dei progettisti rispetto agli esecutori, in quanto destinatari di oneri maggiori rispetto a questi ultimi.

Del resto, come considerazione conclusiva, può evidenziarsi che quest'ultima disposizione riproduce, con adattamenti, l'art. 30, comma 5, della previgente legge n. 109/1994 e s.m., con ciò confermando la progressiva ratio normativa in ordine alla omnicomprensività della garanzia ivi contemplata" (del medesimo tenore anche deliberazione ANAC n. 51 del 31.3.2004).

Anche in giurisprudenza una delle poche decisioni in merito (Consiglio di Stato sez. V, 13/3/2007 n. 1231), seppure riferita al quadro normativo della l. 109/1994, ha ribadito la natura esclusiva ed omnicomprensiva

della polizza, ritenendo la richiesta di una ulteriore polizza un onere aggiuntivo a carico del progettista, in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento.

Pertanto, stante il tenore del d.lgs. 50/2016, che non ha mutato nella sostanza la disciplina delle garanzie del progettista, già contemplata all'art. 30, comma 5, della legge n. 109/1994 e all'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006, l'interpretazione fornita dall'Autorità in ordine all'esclusività della polizza ivi contemplata in capo al progettista può ritenersi ancora attuale.

Inoltre va rammentato che il D.M. 16 settembre 2022 n. 193, pur non applicandosi agli appalti in questione perché non richiamato negli atti di gara, offre uno spunto interpretativo chiarificatore in ordine alla facoltà delle stazioni appaltanti di derogare al principio di unicità della polizza del professionista.

In particolare, l'art. 2, comma 2 dello schema tipo 2.2 del D.M. 16 settembre 2022 n. 193 applicabile ai settori ordinari stabilisce che *"Per l'onere di stipula vale quanto disposto dall'art. 24 comma 4 del codice"*. Il successivo art. 3 del medesimo schema tipo 2.2 stabilisce inoltre *"E' ammessa una deroga all'onere della stipula qualora il professionista sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 7 agosto 2012 n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nel presente Schema, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della presente procedura"*.

Pertanto, è possibile derogare all'onere della stipula della polizza di cui all'art. 24 del d.lgs. 50/2016 laddove la polizza già posseduta dal progettista presenti le medesime caratteristiche definite nello schema di cui al punto 2.2. del DM citato, in relazione alla copertura assicurativa ed alle condizioni contrattuali e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della specifica procedura di gara.

Pertanto la previsione di cui al punto L. 3 pag. 39 e 40 del disciplinare di gara (all. ti 3 e 9) secondo cui *"// soggetto aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare – secondo le modalità e con i contenuti previsti nello schema di contratto – le polizze a copertura dei rischi ivi specificati e con i relativi massimali"* nonché la previsione del punto 13.4 dello schema di contratto secondo cui *"La polizza del progettista deve essere emessa in favore del Committente"* non deve necessariamente intendersi quale richiesta di stipula di un'ulteriore specifica polizza, in aggiunta a quella già posseduta; diversamente, essa determinerebbe, una restrizione della concorrenza e un aggravamento del procedimento a carico del progettista del tutto ingiustificato.

Peraltro, anche dalla nota di risposta di RFI prot. 12539 del 14.2.2023 non emerge la richiesta di una specifica ulteriore polizza in quanto si afferma che *"il progettista, laddove sia già in possesso della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, potrà trasmettere copia autentica della stessa, senza la necessità di stipularne un'altra ex novo per la procedura in oggetto, fermo restando che la polizza trasmessa dovrà rispettare il massimale pari a € 20.000.000,00 previsto dalla lex specialis e dovrà essere integrata con un'appendice che estenda la copertura assicurativa ai rischi derivanti dallo specifico appalto"*.

Dunque non una ulteriore e specifica polizza ma la stessa polizza di responsabilità civile professionale in possesso del progettista esecutivo munita di un'appendice che estenda la copertura assicurativa ai rischi derivanti dallo specifico appalto.

Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica, con il presente atto, soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità ed in attuazione del relativo deliberato consiliare del 20 luglio 2023, la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici, rilevando che, nei limiti della motivazione, la prescrizione del disciplinare di gara relativa al massimale di polizza non pare in contrasto con la disciplina sulle polizze del progettista contenuta nell'art. 93, comma 8 bis del d.lgs.

50/2016 e nell'art. 103 comma 9 del d.lgs. citato, che rinvia allo schema tipo 2.2 D.M. 123 del 12.3.2004, che non trova applicazione nei settori speciali, non essendo detta disciplina richiamata dall'art. 114 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, si rileva che nella specie non risulta applicabile neppure la previsione del massimale di polizza del progettista del D.M. 16 settembre 2022 n. 193, non essendo richiamato negli atti di gara. Si prende atto altresì del fatto che la stazione appaltante ha ammesso una deroga all'onere della stipula della polizza di cui all'art. 24 comma 4 del d.lgs. 50/2016, laddove la polizza, già posseduta dal professionista, presenti le medesime caratteristiche definite nello schema 2.2. del D.M. 16 settembre 2022 n. 193 in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della specifica procedura di gara. Si invita questa stazione appaltante a voler tener conto, per il futuro, di quanto specificamente dedotto e rilevato nella presente nota.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente